

Genova, 30 marzo 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 15/2020

OGGETTO: NUOVE LETTERE DI INTENTO

Con la presente si danno aggiornamenti in merito alle nuove lettere di intento (v. nostra circ. 14/2019).

L'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 96911/2020, ha emanato le disposizioni di attuazione delle novità introdotte dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019 art. 12-septies) con effetto dal 1° gennaio 2020. Dal 2 marzo 2020, ciascun fornitore può accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento consultando il proprio cassetto fiscale.

Il provvedimento ha, inoltre, approvato la versione aggiornata del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate.

L'art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 ha semplificato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la procedura prevista per l'emissione delle fatture in regime di non imponibilità nei confronti degli esportatori abituali, eliminando l'obbligo:

- in capo all'esportatore abituale, di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- in capo al fornitore, di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nella dichiarazione d'intento, con la conseguenza che a decorrere dal Mod. IVA 2021, relativo al 2020, sarà eliminato il Quadro VI.

Secondo il riformulato art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746/1983, l'esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione, mentre il fornitore deve riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, che sono invece indicati nella bolletta doganale in caso di importazione.

A quest'ultimo riguardo, per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare

l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione.

Come osservato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020, la semplificazione procedurale introdotta dal citato art. 12-septies del D.L. n. 34/2019 consiste nel fatto che, dal 2020, non è più previsto - contrariamente a quanto avveniva precedentemente - l'obbligo di consegnare al fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta della sua avvenuta presentazione telematica all'Agenzia delle entrate.

È stato, infatti, previsto che la ricevuta telematica riporti l'indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal fornitore nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d'intento, ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per completezza, si segnala, tuttavia, che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico dell'Agenzia delle entrate era già precedentemente richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale. Peraltro, essendosi realizzata, già dal 2015, la previsione contenuta nel previgente testo dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746/1983, secondo il quale l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, l'importatore risultava di fatto dispensato dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione.

Correlativamente alle intervenute modifiche operate dal Decreto crescita, è stato riformulato anche il comma 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo l'applicazione, in capo al fornitore, della sanzione, non più fissa ma proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta), se le operazioni senza addebito d'imposta sono effettuate prima di avere riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione d'intento.

Come già attualmente previsto, il predetto riscontro può avvenire direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, oppure nel cassetto fiscale del fornitore.

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 96911 del 27 febbraio 2020, ha definito le modalità operative per l'attuazione della nuova disciplina, dettando le disposizioni riguardanti le modalità con le quali l'Agenzia rende disponibili a ciascun fornitore, mediante l'utilizzo del cassetto fiscale, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. In particolare, dal 2 marzo 2020, ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni d'intento acquisite dall'Agenzia delle entrate potrà accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento stesse consultando il proprio cassetto fiscale e analoga possibilità è riconosciuta agli intermediari già delegati dai fornitori.

Il Decreto crescita ha, inoltre, abrogato gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 746/1983:

- di numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento, tanto per l'esportatore abituale quanto per il fornitore;



- di annotazione delle dichiarazioni d'intento, entro 15 giorni dall'emissione, per l'esportatore abituale, e di ricevimento, per il fornitore, in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972;
- di annotazione degli estremi delle dichiarazioni d'intento nelle fatture emesse in base ad esse.

È il caso di osservare che la decorrenza del 2 marzo 2020 sembra porsi in contrasto con le indicazioni rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella richiamata risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03673, da cui pare desumersi che la nuova disciplina si considera operativa già dal 1° gennaio 2020, siccome le disposizioni attuative ora emanate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911/2020 non incidono sugli obblighi sostanziali collegati alla nuova procedura di gestione delle dichiarazioni d'intento. Come, infatti, riportato nella risposta in esame, "l'art. 12-septies del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, allorché prevede l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non ne esplicita il contenuto specifico, limitandosi a dire che con detto provvedimento "sono definite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In altri termini, la norma non introduce la necessità di un controllo preventivo, né sullo status di esportatore abituale da parte dell'emittente la lettera d'intento, né tantomeno sulla verifica dell'entità del plafond disponibile, da parte dell'esportatore abituale".

Modello aggiornato di dichiarazione d'intento.

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ha, inoltre, approvato la versione aggiornata del Modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con Provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016.

Resta, tuttavia, possibile utilizzare il Modello approvato con quest'ultimo provvedimento fino al 27 aprile 2020, vale a dire fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del nuovo Modello.

Rispetto a quest'ultimo, il nuovo Modello non contiene più, nel frontespizio, lo spazio riservato al dichiarante per indicare il numero progressivo assegnato alla dichiarazione e l'anno di riferimento, mentre è confermato l'obbligo del dichiarante di compilare:

- il campo 1, se la dichiarazione si riferisce d'intento si riferisce ad una sola dichiarazione, specificando il relativo importo, con l'avvertenza che, in caso di importazione, occorre indicare un valore presunto relativamente all'imponibile IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L'importo di effettivo impegno del plafond sarà, infatti, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d'intento;
- il campo 2, se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

In merito alla compilazione del Quadro A è confermato che il dichiarante deve specificare:

- il metodo di calcolo del plafond adottato (fisso o mobile);



- se, alla data di trasmissione della dichiarazione d'intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata e, se non ha ancora presentato la dichiarazione annuale, quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond, secondo la stessa classificazione prevista dal rigo VE30 del Modello di dichiarazione IVA, ossia distinguendo tra esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino e operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- se ha effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

